2 LUG. 2014

PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali – progressivo N. 4015

SETTORE AMBIENTE

UFFICIO RIFIUTI

OGGETTO: Ditta SYSTECO S.r.L. con sede legale in via Sardegna n.13 nel comune di Villa Carcina (BS).
Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'insediamento ubicato in comune di Villa Carcina (BS), via Sardegna n. 13.
Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

IL DIRETTORE
(Dott. Riccardo M. Davini)

RICHIAMATI:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 16/04/2014, di approvazione del Bilancio di previsione 2014/2016 e del Documento Unico di Programmazione;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 137 del 19/05/2014, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2014/2016;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 16/06/2014 di conferma dell'incarico al sottoscritto di coordinamento e direzione dell'Area Sviluppo Economico e di direzione del Settore Ambiente fino alla permanenza in carica del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione " Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- decreto presidente della repubblica 15 luglio 2003 n. 254, regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante disposizioni per la produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- deliberazione giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 661, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;

RILEVATO che la ditta SYSTECO S.r.L., cod. fisc. 02893380986, avente sede legale ed insediamento in comune di Villa Carcina (BS), via Sardegna n. 13, ha presentato istanza in data 03/12/2013, (registrata al P.G. prov. 1494836 in data 05/12/2013) integrata e modificata con documentazione registrata al P.G. prov. n. 2713 del 14/01/2014, P.G. prov. n. 5580 del 20/01/2014, P.G. prov. n. 56089 del 05/05/2014 e P.G. prov. n. 66699 del 26/05/2014, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio dell'operazione di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ☐ di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 22 - Mapp: n. 305 censuario del comune di Villa Carcina e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune n. 1043 del 20/01/2014), ha la seguente destinazione urbanistica: "Ambiti Territoriali a destinazione prevalentemente produttiva";
- considerando il vigente Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con d.g.r n. IX/661 del 20.10.2010, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 1671 del 11/03/2014 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

PRESO ATTO che:

1. l'A.R.P.A di Brescia, assente in conferenza, ha trasmesso con nota del 29/05/2014, registrata al P.G. prov. in data 68916 con il n. 30/05/2014, parere favorevole con prescrizioni e condizioni riportate nel presente atto;
2. la Comunità montana di Valle Trompia, assente in conferenza, ha trasmesso con nota del 03/04/2014, registrata al P.G. prov. in data 03/04/2014 con il n. 44525, parere favorevole con prescrizioni e condizioni;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 33178 del 12/03/2014 del e riunitasi in data 04/04/2014 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- ☐ le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi sottoposti ad operazioni di deposito preliminare (D15), sono riportati nell'allegato A - Sezione "**B** (RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico allegato, anche se non formalmente allegato, pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 66699 in data 26/05/2014, che

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- ☐ l'insediamento non è soggetto alle disposizioni del R.R. n. 4/2006 in materia di smaltimento delle acque di prima pioggia in quanto non vi sono aree di esclusiva pertinenza;
- ☐ l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€. 19.467,59 (Euro diciannovemilaquattrocentosessantasette/59)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- deposito preliminare (D15) di 54,01 mc di rifiuti pericolosi pari a ---------- €. 19.079,03
- deposito preliminare (D15) di 22 mc di rifiuti pericolosi pari a ---------- €. 388,56

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTI:

- la conforme proposta del responsabile del procedimento;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nell'insediamento ubicato in comune di Villa Carcina (BS), via Sardegna n.13, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "**B** (RIFIUTI)", sezione "**C** (PIANO DI MONITORAGGIO) e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico identificato al P.G. provinciale n. 66699 del 26/05/2014 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegato;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta SYSTECO S.r.l., cod.fisc. 02893380986, avente sede legale ed insediamento in via Sardegna n. 13 nel comune di Villa Carcina (BS), alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e nell' elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;

2. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;

3. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;

4. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione "C (piano di monitoraggio)" parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dare atto che:
   a) il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche

regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;

b) fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;

c) deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;

d) la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;

e) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);

f) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26 e devono essere autorizzati dall'autorità competente;

g) le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);

h) devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;

i) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

j) in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

k) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);

l) ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;

m) ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziare presentate;

n) sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;

7. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;

8. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
9. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
10. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€. 19.467,59 (Euro diciannovemilaquattrocentosessantasette/59)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
11. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto 3, dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
13. che il presente atto venga, in originale, comunicato alla ditta SYSTECO S.r.l. con sede legale in via sardigna. 13 nel comune di Villa Carcina (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua consegna "*brevi manu*" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con raccomandata A/R, previo assolvimento dell'imposta di bollo;
14. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione al Comune di Villa Carcina, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.S.L. Brescia Distretto n.4, agli altri soggetti eventualmente interessati;
15. la pubblicazione di copia del presente atto all'albo pretorio provinciale per 15 gg. consecutivi;
16. che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale di cui uno in formato cartaceo.

Gli elaborati progettuali destinati ad accompagnare gli originali del presente atto nonché le copie da formarsi ai fini comunicativi sono contrassegnati dal timbro tondo della Provincia, nonché dalla firma autografa del funzionario provinciale apposta sul cartiglio, previa verifica della loro identità con quelli citati in premessa.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Brescia 1 LUG. 2014

Il Direttore del Settore Ambiente
Dott. Riccardo Maria Davini

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N. 4015 DEL - 1 LUG. 2014

ALLEGATO TECNICO

Tabella A descrittiva

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	SYSTECO S.r.l.	**Cod. fiscale**	
		02893380986	
SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA	Villa Carcina – via Sardegna n. 13		
SEDE IMPIANTO	Villa Carcina – via Sardegna n. 13	**FOGLIO N. 22**	
		MAPP. N.	**305 sub. 26**
SUPERFICI	- totale insediamento	m^2 165	
	- capannone	m^2 165	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	"Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva"	P.G.T. VIGENTE	
LEGALE RAPPRESENTANTE	Quai Maria Luisa, nata a San Giovanni Suergi (CA), il 02/01/1958		
RESPONSABILE TECNICO	Rivadossi Federica, nata a Gardone V.T. (BS) il 19/09/1987		

PROVINCIA DI BRESCIA

ALLEGATO A AL PROVVEDIMENTO
N. 4015 DEL - 1 LUG. 2014

Sezione B - RIFIUTI

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1. la superficie complessiva dell'insediamento è di circa 165; l'immobile sito nel comune di comune di Villa Carcina (BS), via Sardegna n. 13, è censito al foglio 22 mappale 305, sub. 26. La ditta ha la piena disponibilità dell'area;

1.2. la suddetta area in "Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva". Il sito è idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, così come previsto dal Piano Provinciale Rifiuti approvato con d.g.r n. IX/661 del 20.10.10 in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente. In merito al vincolo penalizzante riferito all'art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. si evidenzia che l'attività di deposito di rifiuti viene svolta esclusivamente all'interno del capannone esistente;

1.3. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
- ✓ deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

1.4. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
- ✓ deposito preliminare (D15) di mc. 54.01 di rifiuti pericolosi;
- ✓ deposito preliminare (D15) di mc. 22 di rifiuti non pericolosi;

1.5. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

CER	DEFINIZIONE	operazioni
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	D15
090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	D15
090104*	soluzioni fissative	D15
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	D15
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D15
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	D15
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	D15
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	D15
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	D15
180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D15
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	D15
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	D15
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	D15
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	D15
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	D15

1.6. tutti i rifiuti vengono stoccati su area pavimentata in cls tipo industriale all'interno del capannone. I rifiuti liquidi vengono stoccati in fusti da 20 lt e le aree adibite al deposito sono dotate di bacini di contenimento in HDPE dotati di griglia; i rifiuti sanitari a rischio infettivo vengono depositati in

PROVINCIA DI BRESCIA

celle frigorifere (containers), così come rappresentato nella tavola "TAV. B4 – elaborati grafici – planimetria";

2. Prescrizioni

2.1. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati;
- qualora si tratti di rifiuti pericolosi, il rifiuto dovrà essere caratterizzato da analisi chimiche che ne definiscano le caratteristiche di pericolosità;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. preveda un codice cer "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

Per i rifiuti identificati ai codici CER 180109 e 180208 la ditta deve acquisire, per ogni partita, la dichiarazione del produttore attestante la non pericolosità del rifiuto ed effettuare; effettuare il controllo visivo sul carico ed in fase di scarico al fine di verificare che il rifiuto sia libero da eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati ed il controllo delle etichette presenti sulle confezioni di farmaci;

2.2. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;

2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

2.4. la gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire conformemente alle disposizioni del D.p.r. 15 luglio 2003 n. 254;

2.5. per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, le modalità di gestione dei rifiuti (RAEE) devono rispettate i requisiti tecnici stabiliti nell'allegato 2 e le modalità di gestione previste nell'allegato 3 del d.lgs n. 151/05 e s.m.i.;

2.6. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:

a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;

b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;

c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;

d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;

e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.6;

f) i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati da etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che, deve essere utilizzata per la compilazione del registro di carico e scarico;

g) i recipienti fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

h) i recipienti fissi o mobili devono essere provvisti di:
   - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
   - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

i) i fusti contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

j) la capacità del bacino di contenimento del serbatoio deve essere pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno tesso bacino di contenimento, vi siano più serbatoi la capacità del bacino deve essere uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del più grande dei serbatoi;

2.7. non è ammessa la sovrapposizione dei contenitori contenenti i rifiuti identificati dal codice CER 200121*;

2.8. lo stoccaggio dei rifiuti identificati dal codice CER 180110*, data la presenza di mercurio (50-60%), deve avvenire:
   - in contenitori chiusi ed ermetici che devono essere protetti da fonti di calore o irraggiamento diretto di luce;
   - mantenendo la separazione dagli altri rifiuti;
   - in modo da garantire l'accessibilità ai contenitori da ogni lato;

2.9. le taniche in polietilene utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi devono essere conformi alla norma UN per gli imballaggi destinati al trasporto in ADR, impilate solo se dello stesso modello, dimensione e capacità;

2.10. i bacini di contenimento devono essere distinti per rifiuti acidi e basici;

2.11. il deposito dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non deve superare i cinque giorni;

2.12. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;

2.13. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx;

2.14. il quantitativo dei rifiuti sottoposti a deposito preliminare (D15) nella fasi di movimentazione non deve superare le 200 t/g;

2.15. in casi di rottura e/o sversamento di rifiuti classificati "H9-a rischio infettivo" la ditta deve:
   - prevedere l'impiego di soluzione di ipoclorito di sodio al 10% per l'irrorazione della zona dell'incidente;
   - tale operazione di decontaminazione deve essere effettuata dopo aver provveduto alla ripresa del rifiuto con ricollocazione in contenitori integri avendo cura di adottare tutte le misure di prevenzione previste per il maneggiamento di materiali a rischio infettivo;
   - gestire il materiale adsorbente e qualsiasi altro materiale utilizzato per la ripresa dello sversamento come rifiuto a rischio infettivo;
   - garantire la presenza presso l'impianto di un quantitativo di soluzione al 10% di ipoclorito di sodio in misura non inferiore ai 50 lt;

2.16. dove essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;

2.17. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonchè di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singolo e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
- devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

2.18. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

  Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

  Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

  Il piano dovrà:

  - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
  - programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
  - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
  - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
  - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

  Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

  Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

  All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

  Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N. 4015 DEL - 1 LUG. 2014

Sezione C – PIANO DI MONITORAGGIO

MATRICE	MONITORAGGIO	PRESCRIZIONE
RIFIUTI	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto
RUMORE	La ditta dove effettuare le misurazioni in campo di acustica ambientale. Dove dare comunicazione ad ARPA – Ufficio Rifiuti, almeno 15 gg prima dell'effettuazione delle stesse, le quali devono essere effettuate entro sei mesi dall'avvio dell'attività.	Le misurazioni in campo di acustica ambientale, devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale secondo la DGR 8313/02. Preliminarmente si deve individuare in accordo con il Comune e ARPA gli eventuali recettori sensibili più prossimi all'impianto come previsto dalla legge 447/95

PROVINCIA DI BRESCIA

PROVINCIA DI BRESCIA

Atto Dirigenziale n° 2070/2016

SETTORE AMBIENTE - VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE VALTELLINA
Proposta n° 680/2016

OGGETTO: DITTA SYSTECO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA SARDEGNA N. 13 NEL COMUNE DI VILLA CARCINA (BS). MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL' AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ATTO DIRIGENZIALE N. 405 DEL 01/07/2014, MEDIANTE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI VARIANTI NON SOSTANZIALI ALL'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI VILLA CARCINA (BS), VIA SARDEGNA N. 13. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 377 del 26/11/2015 che adegua, con decorrenza dal 01/12/2015, l'incarico conferito al sottoscritto con decreto n. 111/2014, attribuendo la direzione del Settore Ambiente-Valutazioni Ambientali - Protezione Civile - Legge Valtellina, fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto presidente della repubblica 15 luglio 2003 n. 254, regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

PREMESSO che la ditta SYSTECO S.r.l., codice fiscale 02893380986, con sede legale in via Sardegna n. 13 nel comune di Villa Carcina (BS), è titolare di:

- determinazione dirigenziale n. 4015 del 01/07/2014, avente ad oggetto: "*autorizzazione alla*

realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'insediamento ubicato in comune di Villa Carcina (BS), via Sardegna n. 13";

RILEVATO che la ditta ha presentato istanza in data 27/10/2015 registrata al P.G. prov. n. 127666 in data 28/10/2015, integrata e modificata con documentazione registrata in data 11/12/2015, con nota registrata al P.G. prov. n. 146955 del 15/12/2015, di modifica e integrazione dell'autorizzazione n. 4015 del 01/07/2014 p er l'esercizio di varianti non sostanziali nell'insediamento ubicato in comune di Villa Carcina (BS), via Sardegna n. 13;

PRESO ATTO che le varianti richieste sono le seguenti:

1. applicazione di nuove procedure per l'accettazione dei rifiuti anche pericolosi che prevedono:

   - per i rifiuti identificati ai codici CER 090101*- 090104*- 200121*- 200133*- 150110*, acquisizione del relativo formulario di identificazione o quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), compilazione della scheda di omologa e caratterizzazione prima del conferimento finale ad altri impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti;
   - per i rifiuti identificati ai codici CER 080318 – 200132 -200134, acquisizione del relativo formulario di identificazione o quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), acquisizione della scheda tecnica del produttore e compilazione della scheda di omologa;

2. inserimento dell'operazione di messa in riserva (R13) sui rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzati;
3. estensione del periodo di deposito dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo da 5 giorni a 10 giorni;
4. conferimento dei rifiuti accettati in deposito preliminare (D15) ad impianti di gestione rifiuti autorizzati a svolgere operazioni di recupero (R1), qualora al momento dell'invio di tali rifiuti all'impianto di destino finale, già individuato, questo sia impossibilitato a riceverli;

RILEVATO che la ditta ha:

- provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01141012734633 - 01141012734622;

VISTA la riunione tecnica svoltasi in data 18/02/2016 e finalizzata all'acquisizione di chiarimenti circa l'esclusione delle verifiche analitiche prescritte dall'autorizzazione n. 4015 del 01/07/2014;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le modifiche richieste si configurano, ai sensi del D.d.g. n. 6907 del 25 luglio 2011, come varianti non sostanziali all'impianto e non comportano notevoli ripercussioni negative per l'ambiente;
- le varianti non sostanziali richieste sono riportare nell'allegato A Sezione "**B** (RIFIUTI)" e nell' elaborato grafico pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 35294 in data 21/03/2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le varianti richieste mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non aumentano le quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;

VISTI:

- la conforme proposta del responsabile del procedimento;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del presente provvedimento di modifica ed integrazione della citata autorizzazione n. 4015 del 01/07/2014 relativa all'impianto sito in comune di Villa Carcina (BS), via Sardegna n. 13 alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "**B** (RIFIUTI)" e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di integrare e modificare l'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 4015 del 01/07/2014 intestata alla ditta SYSTECO S.r.l. con sede legale ed insediamento in comune di Villa Carcina (BS), via Sardegna n. 12, autorizzando l'esercizio delle varianti in premessa citate, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di stabilire che il conferimento dei rifiuti accettati all'impianto in deposito preliminare (D15) ad impianti di gestione rifiuti autorizzati a svolgere operazioni di recupero (R1) venga subordinato alle seguenti condizioni:

- sia limitato ai soli rifiuti sanitari e sanitari a rischio infettivo;
- l'impianto di destino finale (D10), individuato ancor prima del conferimento, sia impossibilitato a ricevere tali rifiuti per il determinarsi di circostanze che necessitano la chiusura per manutenzione e/o riparazione dell'impianto stesso;
- sia comunicato alla Provincia il mutato destino finale del rifiuto da D10 a R1 almeno 10 gg prima del conferimento;

3. di dare atto che il nuovo assetto dell'impianto è rappresentato nell'allegata planimetria, che sostituisce la planimetria allegata all'atto dirigenziale n. 35294 del 21/03/2016;
4. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto delle autorizzazioni in premessa citate;
5. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
6. che il presente atto venga comunicato alla ditta SYSTECO S.r.l. con sede legale in via Sardegna n.12 nel comune di Villa Carcina (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: systecos.r.l@sicurezzapostale.it);
7. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Villa Carcina, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
8. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale http:www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.
IL DIRETTORE

Documento Firmato Digitalmente

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 04-04-2016

Documento Firmato Digitalmente

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N…… DEL …….

ALLEGATO TECNICO

Tabella A descrittiva

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	SYSTECO S.r.l.	**Cod. fiscale**	
		02893380986	
SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA	Villa Carcina – via Sardegna n. 13		
SEDE IMPIANTO	Villa Carcina – via Sardegna n. 13	**FOGLIO N. 22**	
		MAPP. N.	**305 sub. 26**
SUPERFICI	- totale insediamento	m^2 165	
	- capannone	m^2 165	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	"Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva"	P.G.T. VIGENTE	
LEGALE RAPPRESENTANTE	Quai Maria Luisa, nata a San Giovanni Suergi (CA), il 02/01/1958		
RESPONSABILE TECNICO	Rivadossi Federica, nata a Gardone V.T. (BS) il 19/09/1987		

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N…… DEL ……..……

Sezione **B** – RIFIUTI

1. Descrizione delle modifiche.

1.1. le modifiche richieste sono le seguenti:

1. applicazione di nuove procedure per l'accettazione dei rifiuti anche pericolosi che prevedono:
   - per i rifiuti identificati ai codici CER 090101*- 090104*- 200121*- 200133*-150110*, acquisizione del relativo formulario di identificazione o quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), compilazione della scheda di omologa e caratterizzazione prima del conferimento finale ad altri impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti;
   - per i rifiuti identificati ai codici CER 080318 – 200132 - 200134, acquisizione del relativo formulario di identificazione o quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), acquisizione della scheda tecnica del produttore e compilazione della scheda di omologa;
2. inserimento dell'operazione di messa in riserva (R13) sui rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzati;
3. estensione del periodo di deposito dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo da 5 giorni a 10 giorni;
4. conferimento dei rifiuti sanitari, anche a rischio infettivo, accettati in deposito preliminare (D15) ad impianti di gestione rifiuti autorizzati a svolgere operazioni di recupero (R1), qualora al momento dell'invio di tali rifiuti all'impianto di destino finale, già individuato, questo sia impossibilitato a riceverli (chiusura per manutenzione e/o riparazioni);

1.2. l'elenco dei codici CER e delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto, autorizzati con atto dirigenziale n. 4621 del 11/12/2008 e s.m.i., viene così aggiornato:

CER	DEFINIZIONE	operazioni
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	D15 - **R13**
090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	D15 – **R13**
090104*	soluzioni fissative	D15- **R13**
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	D15- **R13**
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D15- **R13**
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	D15- **R13**
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	D15- **R13**
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	D15- **R13**
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	D15- **R13**
180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D15- **R13**
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	D15- **R13**
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	D15- **R13**
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	D15- **R13**
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	D15- **R13**
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	D15- **R13**

2. Prescrizioni

2.1. la ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) istituito con D.M. 17.12.300 e s.m.i.;
- qualora si tratti di rifiuti già classificati per legge come pericolosi, il rifiuto può essere accettato previa caratterizzazione che ne definisca le caratteristiche di pericolosità, ad eccezione dei rifiuti identificati dai codici CER 090101*- 090104*- 200121*- 200133*- 150110* per i quali la ditta è tenuta alla compilazione della scheda di omologa, la caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento finale ad altri impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per i quali la decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 ha previsto un codice CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto può essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione deve essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad eccezione dei rifiuti identificati dai codici CER 080318 – 200132 - 200134 per i quali la ditta deve acquisire la scheda tecnica del produttore e procedere alla compilazione della scheda di omologa;

2.2. la gestione dei rifiuti sanitari deve rispettare i criteri previsti dal DPR 15 luglio 2003 n. 254;

2.3. i rifiuti pericolosi a rischio infettivo devono essere stoccati in frigorifero e per una durata massima di dieci giorni;

2.4. il frigorifero utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti sanitari deve possedere idonee caratteristiche di protezione dagli agenti meteorici, di contenimento odori e di eventuali sversamenti e deve rispettare le norme tecniche per lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti sanitari;

2.5. è necessario programmare le operazioni di pulizia del frigorifero definendo delle cadenze specifiche (es: ogni volta che si svuota la cella) e utilizzando soluzioni disinfettanti/detergenti;

2.6. l'attività di gestione rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle priorità previste dall'art. 179 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;